



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VIII

Mogadiscio, 24 Febbraio 1968

Suppl. n. 6 al n. 2

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100 Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGEI E DECRETI

LEGGE 13 Febbraio 1968, n. 10 — *Istituzione di un Ufficio Investigativo per la Corruzione.* Pag. 136

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA —
Costituzione della Società Conceria e Calzaturificio Somalia S. p. A. (44) » 144

PARTE PRIMA

LEGGEI E DECRETI

LEGGE 13 Febbraio 1968, n. 10.

Legge relativa all'Istituzione di un Ufficio Investigativo per la Corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

le seguente legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Legge, e salvo che un diverso significato non risulti dal contesto:

1. Per «corruzione» s'intendono i reati definiti nei sotto indicati articoli del Codice Penale (Decreto Legislativo 16 Dicembre 1962, n. 5):

- a) corruzione, secondo la definizione degli articoli 245, 246 e 247;
- b) malversazione, secondo la definizione dell'articolo 242;
- c) peculato, secondo la definizione dell'articoli 241 e 243;
- d) concussione, secondo la definizione dell'articolo 244;
- e) interesse privato in atti di ufficio, secondo la definizione dell'articolo 251;
- f) istigazione alla corruzione, secondo la definizione dell'articolo 249;
- g) abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, secondo la definizione dell'articolo 250.

2. Per «pubblici funzionari» s'intendono i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, e gli esercenti servizio di pubblica utilità, secondo la definizione dell'articolo 240 del Codice Penale.

Art. 2

Istituzione dell'Ufficio

1. E' istituito l'Ufficio Investigativo per la Corruzione (in appresso designato col termine «l'Ufficio»).

2. L'Ufficio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Sede

1. L'Ufficio ha la sua sede principale a Mogadiscio, ed una sede Regionale ad Hargeisa.

2. Segi Regionali possono essere istituite in altre località, se e quando ciò appaia necessario.

Art. 4

Funzioni dell'Ufficio

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 dell'Ordinamento Giudiziario (Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3) e del Libro I, Titolo I, Capo II, del Codice di Procedura Penale (Decreto Legislativo 1° Giugno 1963, n. 1), sono attribuiti all'Ufficio i seguenti poteri:

1. Procedere direttamente o ordinare indagini circa:
 - a) qualsiasi transazione in cui si sospetta o si ritiene che un pubblico funzionario abbia agito in modo corrotto;
 - b) qualsiasi denuncia contro un pubblico funzionario per avere esercitato, o per essersi astenuto dall'esercitare le proprie funzioni per motivi scorretti o corrotti;
 - c) qualsiasi denuncia di corruzione o di azione scorretta.
2. Chiedere, in tutti i casi che implicano corruzione o altra azione scorretta:
 - a) che la Sezione Anti-Corruzione della Divisione Investigativa Criminale della Polizia svolga indagini sul caso; ovvero
 - b) che gli organi Esecutivi, Legislativi o Giudiziari dello Stato, ivi compresi i Ministeri, i Dipartimenti, i Servizi, le Amministrazioni Regionali e Distrettuali, le Amministrazioni Municipali, gli enti pubblici, o altri organi della Pubblica Amministrazione interessati al caso, svolgano le loro proprie indagini.
3. Esaminare, nei casi di cui al precedente comma (2) lettera (b), il rapporto delle indagini, che deve essere inviato all'Ufficio per metterlo in grado di raccomandare ogni ulteriore azione eventualmente necessaria.

4. Chiedere che le indagini da parte degli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b) siano affidate al Commissario per le Inchieste Dipartimentali o al suo sostituto.

5. Esaminare i rapporti del Commissario per le Inchieste Dipartimentali o del suo sostituto.

6. Raccomandare, sulla base delle proprie indagini, o di quelle svolte dagli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b) o dalla Sezione Anti-Corruzione della Divisione Investigativa Criminale, le misure disciplinari da adottarsi nei confronti delle persone interessate.

7. Esercitare un controllo generale sulle attività anti-corruzione degli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b).

8. Raccomandare le modifiche in campo organizzativo e procedurale che gli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b) dovrebbero adottare per il controllo della corruzione.

9. Richiedere ed esaminare rapporti, rendiconti e dichiarazioni degli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b), concernenti le loro attività anti-corruzione.

10. Procedere, ad intervalli ritenuti opportuni, alla revisione delle procedure e dei sistemi adottati dagli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b) per il mantenimento dell'integrità e della incorruttibilità.

11. Chiedere informazioni circa le misure adottate dagli organi di cui al precedente comma (2) lettera (b) in base alle raccomandazioni dell'Ufficio.

12. Sottoporre direttamente all'Ufficio del Primo Ministro una relazione annuale sulle sue attività, ponendo particolarmente in rilievo le raccomandazioni fatte dall'Ufficio, che non sono state accettate o alle quali non è dato seguito, Copie di tale relazione debbono essere sottoposte anche al Ministro dell'Interno e al Comandante delle Forze di Polizia.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Art. 5

Composizione dell'Ufficio

1. L'Ufficio è composto dei seguenti cinque Membri:
 - a) il Commissario Capo dell'Ufficio Investigativo per la Corruzione;
 - b) il Commissario per le Questioni Tecniche;
 - c) il Commissario per le Indagini Dipartimentali;
 - d) il Commissario per gli Affari Regionali e Distrettuali;
 - e) il Commissario per le Questioni Fiscali.
2. I membri dell'Ufficio sono coadiuvati, nell'esercizio delle loro funzioni, da cinque Sostituti Commissari.

Art. 6

Requisiti dei Membri dell'Ufficio e dei Sostituti Commissari

1. I Membri dell'Ufficio debbono essere persone di carattere onesto, con una reputazione di onestà ed integrità.
2. I singoli Membri dell'Ufficio debbono possedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) il Commissario Capo deve possedere una considerevole esperienza in campo amministrativo;
 - b) il Commissario per le Questioni Tecniche deve avere una certa conoscenza della procedura relativa agli appalti, nonché di ingegneria e di tecnica delle costruzioni;
 - c) il Commissario per le Inchieste Dipartimentali deve possedere esperienza in campo investigativo;
 - d) il Commissario per gli Affari Regionali e Dipartimentali deve essere esperto di questioni regionali e distrettuali;
 - e) il Commissario per le questioni Fiscali deve essere esperto di questioni finanziarie e possedere cognizioni in materia fiscale ed economica.

3. I Sostituti Commissari debbono possedere un'esperienza pratica nel settore cui sono assegnati onde coadiuvare i Membri dell'Ufficio.

Art. 7

Nomina e durata in carica

1. Il Commissario Capo, i Commissari e i Sostituti Commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Essi rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Rimozione della carica

1. Il Commissario Capo, i Commissari e i Sostituti Commissari non possono essere rimossi dalla carica se non per corruzione o cattiva condotta accertate in tribunale.

2. La rimozione dalla carica avviene nei modi previsti per le nomine dal precedente articolo 7, comma (1).

Art. 9

Personale dipendente

L'Ufficio deve essere fornito del necessario personale dipendente.

Art. 10

Requisiti del personale dipendente

I dipendenti dell'Ufficio, impegnati in attività investigativa, debbono possedere assoluta integrità ed avere altresì esperienza nei campi della religione, della legge, dell'economia, degli affari, dell'industria, del commercio e del pubblico impiego.

Art. 11

Divieto

I dipendenti dell'Ufficio, mentre prestano servizio presso l'Ufficio stesso, non possono essere impiegati da alcun altro organo della Pubblica Amministrazione, ad eccezione delle Forze di Polizia della Somalia, e del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi

Art. 12

Applicabilità dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato

L'Ordinamento del Personale Civile dello Stato (Legge 15 Marzo 1962, n. 7) si applica ai Membri dell'Ufficio, ai Sostituti Commissari, e al personale dipendente, in quanto le disposizioni di detta legge non siano incompatibili con quelle della presente legge

CAPO III.

F U N Z I O N I

Art. 13

Commissario Capo

1. Il Commissario Capo dell'Ufficio Investigativo per la Corruzione è responsabile del controllo generale sulle attività dell'Ufficio.

2. Egli è altresì responsabile dei rapporti dell'Ufficio con gli altri organi dello Stato.

3. Nel caso in cui si verificano sovrapposizioni di funzioni tra i vari Commissari, egli designa il Commissario cui spetta la responsabilità conclusiva dell'indagine.

Art. 14

Commissario per le Questioni Tecniche

Il Commissario per le Questioni Tecniche è responsabile delle indagini relative alle irregolarità concernenti contratti stipulati dagli organi dello Stato, con particolare riferimento alle offerte d'appalto, ai pagamenti in eccesso, alla difettosa qualità dei materiali, agli errori di ingegneria, e al mancato rispetto dei termini convenuti.

Art. 15

Commissario per le Inchieste Dipartimentali

Il Commissario per le Inchieste Dipartimentali è responsabile:

1. dello svolgimento, sia personalmente sia a mezzo del Sostituto Commissario, delle indagini sulle attività degli organi dello

Stato disciplinate dalla presente legge;

2. del riesame delle indagini di cui sopra, o di quelle svolte dagli organi dello Stato interessati.

Art. 16

Commissario per gli Affari Regionali e Distrettuali

1. Il Commissario per gli Affari Regionali e Distrettuali è responsabile del controllo sulle attività anti-corruzione intraprese dai Governatori Regionali, dai Commissari Distrettuali, e dagli Uffici Regionali o Distrettuali dei vari Ministeri, Dipartimenti, servizi, amministrazioni Municipali, Enti Pubblici, o altri organi dello Stato.

2. Il Commissario o il suo Sostituto possono visitare le Regioni e i Distretti interessati, e tenere udienza nelle località in cui ciò sia ritenuto necessario.

Art. 17

Commissario per le Questioni Fiscali

Il Commissario per le Questioni Fiscali è responsabile delle indagini relative a tutte le denunce in materia fiscale.

CAPO IV.

P R O C E D U R A

Art. 18

Le denunce all'Ufficio possono essere fatte personalmente o per iscritto, e possono essere anonime o firmate.

Art. 19

Ricevimento delle denunce

L'Ufficio stabilirà le necessarie procedure amministrative per il ricevimento delle denunce del pubblico concernenti il comportamento corrotto dei pubblici funzionari.

Art. 20

Indagini

Per ogni denuncia presentata all'Ufficio saranno svolte indagini, e i risultati di tali indagini saranno inclusi nella relazione annuale.

Art. 21

Accesso ai documenti ufficiali e diritto di convocazione

I Membri dell'Ufficio, i Sostituti Commissari e gli altri funzionari autorizzati per iscritto da un membro dell'Ufficio o da un Commissario.

- a) hanno diritto di ottenere da tutti gli organi di cui all'art. 4, comma (2) lettera (b), l'accesso a tutti i documenti ufficiali ai fini delle indagini di cui alla presente legge, a condizioni che non divulgano alcun particolare di tali documenti se non nell'espletamento delle loro funzioni a norma della presente legge;
- b) hanno diritto di convocare e far comparire qualsiasi persona ai fini delle indagini di cui alla presente legge.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Regolamenti di attuazione

provvedimenti potranno essere emanati uno o più atti di attuazione.

Art. 23

Regolamenti interni

L'Ufficio può, in accordo con le disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione, emanare norme interne per il funzionamento ed amministrazione.

Art. 24

Entrata in Vigore

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 13 Febbraio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Ministro

HAGI IBRAHIM EGAL

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Per gli atti del Notaio Michael J. Mariano in data 16 Dicembre 1967 con il n. 9568 di Repertorio, registrato a Mogadiscio il 21 Dicembre 1967 al n. 909 Atti Pubblici Vil. 18 è stata costituita la Società per azioni denominata Conceria e Calzaturificio Somalia con sede in Mogadiscio, il Capitale di Sh. So. 30.000, (trentamila).

L'atto costitutivo e lo statuto di detta Società sono stati omologati, con decreto del Giudice Regionale del Benadir, in data 24 Gennaio 1968 e la Società iscritta al n. 720 del Registro delle Società.

Amministratore Unico, al quale è conferita la rappresentanza della Società e la firma Sociale è il Sig. Pozzolini Giuseppe.

L'Amministratore Unico
Giuseppe Pozzolini

(44)